



COMUNE DI PORPETTO

via Udine, 42 – 33050 Porpetto

C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORPETTO

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza	3
Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell’impianto e diretta visione delle immagini	4
Art. 4 - Trattamento dei dati personali	5
Art. 5 - Altri sistemi di videosorveglianza	5
Art. 6 – Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza	6
Art. 7 - Designazione dei soggetti autorizzati al trattamento e alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	6
Art. 8 – Altri soggetti autorizzati	6
Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave	7
Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	7
Art. 11 - Misure di sicurezza e comportamentali.....	8
Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta	8
Art. 13 - Diritti dell'interessato	8
Art. 14 - Sicurezza dei dati	9
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati.....	9
Art. 16 - Comunicazione	9
Art. 17 – Siti di ripresa	10
Art. 18 – Comunicazione delle immagini	10
Art. 19 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia.....	10
Art. 20 - Modifiche regolamentari	10
Art. 21 - Pubblicità del regolamento.....	11
Art. 22 - Rinvio dinamico	11

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza installati presso l'Ente ed all'interno del territorio comunale.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- D.Lgs. del 18 maggio 2018, n. 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione dei tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento 8 aprile 2010) e successive linee guida EDPB.

Art. 2 - Finalità del trattamento e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Porpetto, gestiti dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. La visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere dislocate nel territorio del Comune può essere effettuata tramite i computer presenti nell'ufficio della Polizia Locale, ovvero presso le sedi di altre Forze di polizia singolarmente autorizzate con specifico provvedimento.

3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare le violazioni al codice della strada.

4. I sistemi intelligenti sono dotati di *software* che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli.

5. L'impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:

A) sicurezza e prevenzione:

- a) Protezione e incolumità degli individui (profili di sicurezza urbana);
- b) Ordine e sicurezza pubblica (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- c) Prevenzione, accertamento e repressione dei reati (anche mediante collegamento e utilizzo degli strumenti da parte delle Forze di Polizia);
- d) Raccolta di elementi utili all'accertamento e alla repressione dei comportamenti illeciti;
- e) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico;
- f) Rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- g) Controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale;
- h) Tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, portatori di handicap;
- i) Monitoraggio del traffico;

B) protezione della proprietà:

- a) Tutela dei beni di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali e del patrimonio pubblico e prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

C) Codice della strada:

- a) acquisizione di informazioni quali targa del veicolo ed altri elementi anche dinamici, necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni del Codice della Strada;

D) Supporto al sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio delle aree eventualmente a rischio del Comune;

E) Prevenzione, repressione e reperimento prove relative a violazioni della normativa anche regolamentare in materia di rifiuti, anche mediante sistemi di rilevazione fotografica di potenziali trasgressori (c.d. Fototrappole), secondo quanto specificato all'art. 4.

F) altre finalità previste da norma di legge e regolamento

L'uso di sistemi di videosorveglianza per le finalità sopra descritte potrà essere soggetto a specifica attività di analisi del rischio ai sensi dell'art. 35 del Reg. 679/16, al fine di equilibrare, mediante l'adozione di idonee misure, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e l'interesse pubblico che ne giustifica l'installazione.

Art. 3 – Caratteristiche tecniche dell'impianto e diretta visione delle immagini

1. Il sistema si compone di una serie di telecamere i cui flussi sono instradati verso il sistema di registrazione ubicato presso il *datacenter* del Comune di Porpetto ed il relativo sito di *disaster recovery* ubicato in posizione geografica posta a distanza di sicurezza; esso può essere gestito per mezzo delle centrali operative a disposizione della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

3. Il titolare si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

5. La Giunta Comunale può con atto di indirizzo, previa valutazione tecnica, economica e di sicurezza, autorizzare altre forze di Polizia, ovvero altri Soggetti pubblici operanti per le medesime finalità del presente regolamento, affinché possano operare sul sistema di videosorveglianza.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della medesima sul territorio dell'Ente, in stretto raccordo con le altre Forze dell'ordine.

3. All'interno degli edifici scolastici gli impianti potranno essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia e altre norme speciali.

4. La presenza di eventuali sistemi di ripresa per violazioni al Codice della Strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad esempio il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta.

Qualora l'immagine sia oggetto di accesso agli atti ovvero di notifica dovranno opportunamente essere oscurate immagini di passeggeri a bordo del veicolo potenzialmente riconoscibili.

5. Il trattamento di dati per finalità di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti anche amministrativi derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti, può essere effettuato mediante utilizzo di telecamere fisse e mobili collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio (c.d. fototrappole). In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, nonché per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, solo se risulta poco efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Art. 5 - Altri sistemi di videosorveglianza

1. Il personale della Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dall'Amministrazione comunale e dal Responsabile del servizio di polizia locale, dispositivi ulteriori di ripresa, anche a tutela della sicurezza dell'operatore stesso, come *body cam* (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), *dash cam* fisse a bordo di veicolo di servizio, *droni*, in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. In relazione all'utilizzo di *body cam*, *dash cam*, *droni* e *fototrappole*, il Responsabile del servizio di polizia locale, sulla base delle reali necessità operative di tutela dell'operatore nonché della necessità di assicurare le fonti di prova anche per fini probatori e di Polizia Giudiziaria, istruisce gli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti in funzione

dei servizi espletati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti *body cam, dash cam, droni e fototrappole*, avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tecniche di attuazione (es. Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto di ENAC ecc.) ed alle norme in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi.

4. Dovranno essere implementati ed adottati tutti gli eventuali adempimenti di natura giuslavoristica a protezione del personale dipendente soggetto al trattamento dati acquisiti con tali strumenti.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza

1. Il Sindaco del Comune di Porpetto designa il Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza di norma nella figura apicale della Polizia Locale, Responsabile della Struttura organizzativa, con atto che ne specifica competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati.

2. Il Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza può avvalersi del supporto consulenziale del Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP-DPO) designato dall'ente ai sensi dell'art. 37 del Reg. 679/16 e del supporto tecnico del personale del Servizio Sistemi Informativi.

Art. 7 - Designazione dei soggetti autorizzati al trattamento e alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento di dati di videosorveglianza potrà essere svolto anche da soggetti autorizzati dal Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza, previa nomina che ne specifichi competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati.

2. Le persone autorizzate al trattamento, in particolare per l'attività relativa alla visione in tempo reale, all'estrazione delle registrazioni, all'accesso alle registrazioni, andranno nominate tra gli agenti o altro personale della Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale. Andranno scelti soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. Con l'atto di nomina, alle singole persone autorizzate possono essere affidati i compiti specifici e prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, esse saranno istruite al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 8 – Altri soggetti autorizzati

1. Il trattamento di dati di videosorveglianza potrà essere svolto da soggetti diversi da quelli indicati ai sensi dell'art. 6, solo se autorizzati dal Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di

videosorveglianza, previa nomina che ne specifichi competenze e compiti in merito al corretto trattamento dei dati.

2. L'accesso alla sala server/centrali operative è consentito esclusivamente al Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati di videosorveglianza, ai soggetti autorizzati, al personale del Servizio Sistemi Informativi, al Responsabile per la protezione dei dati personali.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle Forze dell'ordine.

4. I rapporti con i soggetti esterni che trattano dati di videosorveglianza per conto del titolare, quali ad esempio chi svolge attività di manutenzione e aggiornamento del sistema di videosorveglianza, devono essere disciplinati con apposito atto di natura contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16. Tale atto, contestuale al contratto di affidamento del servizio, è redatto dal Responsabile del trattamento di videosorveglianza. I soggetti assumono la qualifica di responsabili esterni del trattamento dei dati di videosorveglianza.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile del servizio di polizia locale e ai soggetti autorizzati al trattamento, secondo i profili autorizzativi concordati, come indicati nei punti precedenti.

2. Le persone autorizzate al trattamento dovranno attenersi alle istruzioni di sicurezza nella gestione delle credenziali e dei sistemi utilizzati, impartite dal Responsabile della struttura organizzativa o dal titolare.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, riferibili a singoli utenti, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dall'art. 6 par. 1 lett. C ed E del Reg. EU 679/2016;
b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di Porpetto che potrà essere successivamente integrato con nuovi impianti, secondo gli sviluppi futuri del sistema, approvati dall'organo amministrativo competente. Gli impianti di videosorveglianza sono individuati dal Comune di Porpetto.

3. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e delle persone autorizzate al trattamento dovrà essere conforme ai limiti ed alle finalità indicati nel presente regolamento.

4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, a 7 (sette) giorni, salvo altra durata prevista da norma di legge o salvo che il Referente/Responsabile interno del trattamento non decida, con atto motivato, di conservare specifiche immagini, anche solo per un riesame delle stesse, per le finalità previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 11 - Misure di sicurezza e comportamentali

1. Le centrali operative sono disposte in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del servizio di polizia locale e delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Referente/Responsabile e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più adatte; le operazioni di cancellazione possono essere effettuate esclusivamente all'interno delle centrali operative abilitate.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Porpetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 679/2016 deve esporre un'adeguata segnaletica permanente nei pressi dei luoghi ove sono posizionate le telecamere, su cui è riportata una informativa breve sul trattamento dei dati di videosorveglianza. Informativa completa di tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Reg. EU 679/2016 è messa a disposizione presso gli Uffici della Polizia Locale e/o all'interno del sito web istituzionale.

2. Il Comune di Porpetto deve comunicare ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva modifica o cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante la pubblicazione all'albo di apposita informativa.

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, mediante presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di chiedere in ogni momento all'Ente la conferma dell'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo nonché l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione;

- b) di richiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo;
2. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento con consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Porpetto o anche mediante e-mail, pec, lettera raccomandata.
 3. Per le richieste di cui al comma 1, lett. a), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 6. A seguito della ricezione delle istanze di cui al presente articolo il titolare dovrà provvedere secondo le modalità previste dall'art. 12 commi 3 e 4 di cui al Reg. EU 679/2016.
Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
 7. Si applicano le altre forme di accesso agli atti previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi adottando misure volte a prevenire rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
2. Presso la Centrale Operativa della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini estratti dal sistema di videosorveglianza per finalità di indagine, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio del Corpo della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato formalmente dal Responsabile del servizio, ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, eventuali dati conservati nel sistema di videosorveglianza sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini istruttori per la durata prevista dalla legge, in caso siano stati acquisiti agli atti di un procedimento o siano stati trattati per finalità previste nel presente regolamento.

Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Porpetto a favore di altri titolari o di terzi avviene per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ed è ammessa ai sensi dell'art. 2 ter del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Negli altri casi, la comunicazione dei dati di videosorveglianza è ammessa se prevista da norme di legge o regolamento.

Art. 17 – Siti di ripresa

Compete al Comune di Porpetto l'individuazione dei siti di ripresa e di ogni ulteriore disposizione ritenuta utile. L'individuazione dei siti di ripresa è formalizzata con determinazione del Responsabile della struttura organizzativa.

Art. 18 – Comunicazione delle immagini

1. La comunicazione delle immagini e dei dati personali da parte del Comune di Porpetto a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 – Accertamento di illeciti e indagini delle autorità giudiziarie e/o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, la persona autorizzata al trattamento di videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. Si applica il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (GU Serie Generale n.61 del 14-03-2018) e il D.Lgs del 18 maggio 2018, n. 51, recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento e del consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2018/977 GAI del Consiglio".

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi e amministrativi dell'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali, concernenti il trattamento di dati di videosorveglianza dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e a norma del D. Lgs. n. 33/2013 è pubblicato nel sito Internet comunale all'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

2. L'approvazione del presente regolamento è comunicata, a cura del Segretario comunale:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione.

Art. 22 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

3. Il presente regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione all'Albo pretorio del Comune della relativa deliberazione di approvazione.